

Allegato "A" al N. 15820 di Repertorio.....

.....e al N. 12967 di Raccolta.....

Statuto Fondo Tumori e Leucemie del Bambino

Art.1 - Denominazione - Sede

L'Associazione "Fondo Tumori e Leucemie del Bambino" e' un'associazione senza scopo di lucro, costituita in Genova il 10 luglio 1973.....

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'associazione assumerà la denominazione "Fondo Tumori e Leucemie del Bambino ETS".

Essa ha sede legale in Genova (GE).....

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.....

Art. 2 - Scopo ed oggetto

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.....

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, associati, fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.....

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. "a" dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore);

2) interventi e prestazioni sanitarie (lett. "b" dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore);

3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. "c" dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore);

4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. "h" dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore);

5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffu-

sione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. "i" dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore);

6) attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. "u" dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore).

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può, tra l'altro, prioritariamente destinare mezzi finanziari a titolo di beneficenza a sostegno della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, in particolare quella condotta dal Dipartimento di Emato-Oncologia (già Divisione IV di Pediatria - Ematologia ed Oncologia Pediatrica) dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova, anche tramite la fornitura di apparecchiature da impiegare nello specifico settore.

Art. 3 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi e versamenti da parte dei Soci;
- b) donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani ed esteri;
- c) tutta l'attrezzatura necessaria per il proprio funzionamento tecnico-amministrativo, compresi anche eventuali beni immobili.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 - Organi Sociali

Organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea Generale dei Soci;

- b. Il Consiglio Direttivo;_____
- c. Il Presidente e il Vice Presidente;_____
- d. L'Organo di Controllo, nel caso la sua nomina sia prevista per legge o decisa dall'Assemblea;_____
- e. Il Collegio dei Probiviri, ove nominato per decisione dell'Assemblea._____

Art. 6 - Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto._____

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo._____

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti._____

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione._____

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo._____

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:_____

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;_____
- b) il diritto di voto in Assemblea;_____
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;_____
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro trenta giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy._____

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative._____

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci._____

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i

propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 7 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata una volta all'anno nella sede che il Presidente ritenga più opportuna per l'approvazione del rendiconto annuale dell'Associazione, ai sensi del successivo articolo 13, a mezzo di invito personale all'indirizzo di ciascun Socio; o mediante l'affissione nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; oppure a mezzo di pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione regionale almeno quindici giorni prima della data della riunione. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Comune di Genova.

Con le stesse modalità viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei membri dell'Associazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti con votazione palese o segreta così come, volta per volta, stabilito dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole

di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana e:

- approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri;
- delibera inoltre sulle questioni che riguardano le attività per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto.

Art. 8 - Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario

Ove l'Assemblea lo reputi opportuno può procedere alla nomina di un Presidente onorario.

In caso di dimissioni e decesso di un Consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea annuale.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale consuntivo e preventivo tecnico-amministrativo sulle spese di funzionamento in base ad una previsione di entrate che, di volta in volta, dovessero realizzarsi durante l'esercizio finanziario.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi dal più anziano dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione e la funzionalità dell'Associazione.

Art. 9 - Presidente e Vice Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Egli ha poteri d'indirizzo e d'impulso dell'attività dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario; cura l'ese-

cuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Vice Presidente lo sostituisce nei casi di assenza od impedimento.

Art. 10 - Organo di Controllo - Revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del terzo settore, o qualora l'Assemblea lo reputi opportuno.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del terzo settore, o qualora l'Assemblea lo reputi opportuno, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 11 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, ove nominato per decisione dell'Assemblea, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea. Il Collegio svolge funzioni di arbitro in relazione a qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci per questioni riguardanti l'Associazione e l'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, che possa formare oggetto di compromesso. Il Consiglio dei Proviviri giudica secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Art. 12 - Non remunerabilità delle cariche sociali

Qualsiasi carica sociale non comporta diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 13 - Esercizio sociale - Rendiconto annuale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Art. 14 - Scioglimento

Ribadito che l'Associazione ha durata illimitata, il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

F.to: Sergio Di Paolo

-" Matteo Béranger Notaio (Sigillo del Notaio)

Certifico io sottoscritto Dottor Matteo Béranger, Notaio alla residenza di Genova iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, che la presente copia redatta su supporto informatico e' conforme all'originale cartaceo.

Genova, 24 marzo 2026